SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 696)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PACINI, MEZZAPESA, SALERNO, GIACOMETTI, MIROGLIO e AMADEO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MAGGIO 1977

Disciplina del servizio dei medici radiologi operanti in enti pubblici

ONOREVOLI SENATORI. — Il problema dei danni fisici in cui incorre tutto il personale sanitario medico e non medico esperto in radiologia viene ancora riproposto all'opinione pubblica e all'attenzione del legislatore, perchè risulta, man mano, sempre più evidente e più conosciuto il maggior danno prodotto dalle radiazioni.

I principali concetti in proposito, avallati dalle massime autorità mondiali della materia, sono, in sintesi, i seguenti:

esiste un danno genetico per l'esposizione alle radiazioni, provato con certezza negli animali, presumibilmente sull'uomo;

esiste un raddoppio di aberrazioni cromosomiche in soggetti esposti, per lungo tempo, a piccole dosi di radiazioni (vedi Koller 1971);

la Commissione internazionale per le protezioni radiologiche, incaricata di aggiornare il rapporto periodico informativo circa le dosi massimali ammissibili, riduce ogni volta l'indice-limite consentito;

è stato empiricamente dimostrato come sia possibile un accorciamento della vita per i soggetti sottoposti a piccole dosi di radiazioni;

sono state anche dimostrate le correlazioni esistenti tra radiazioni e cancro e tra radiazioni ed altre malattie sia nell'animale che nell'uomo.

D'altra parte il riconoscimento di questi danni è stato più volte riconosciuto dal legislatore che ha concesso con apposita norma la corresponsione di un'indennità di rischio per i tecnici di radiologia (legge 28 marzo 1968, n. 416).

È evidente che l'aver tradotto in termini economici il rischio ed il danno derivante da un certo tipo di lavoro, non significa aver risolto il problema, anche se nel frattempo si sarà provveduto ad un migliore potenziamento delle strutture e dei mezzi operativi. Da qui la necessità di una diversa programmazione del lavoro ottimale, anche in rapporto all'entità e continuità dell'esposizione alle radiazioni.

Viene, quindi, richiesto un ulteriore intervento dello Stato per la tutela della salute dei radiologi.

Il presente disegno di legge, muovendo da finalità preventive, mira alla sostituzione dell'indennità economica attualmente concessa ai medici radiologici in servizio presso gli Enti pubblici con una riduzione dell'orario settimanale di servizio e con la riduzione degli anni di servizio per il pre-pensionamento.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'orario settimanale di servizio dei medici radiologi in Enti pubblici è ridotto di un decimo rispetto al corrispondente orario degli altri medici operanti nel medesimo Ente. La retribuzione dei medici radiologi rimane uguale a quella corrispondente al normale orario di servizio.

Art. 2.

Per i medici radiologi, la entità degli anni di servizio necessaria per ottenere il massimo o il minimo della pensione è ridotta di un decimo e proporzionalmente sono ridotte le anzianità intermedie fra il massimo e il minimo pensionabile.

Art. 3.

Sono abolite le « indennità » di rischio da radiazioni corrisposte ai radiologi in ruolo presso Enti pubblici.